

# **COMUNE DI MISTERBIANCO**

## **Provincia di Catania**

### **CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA**

#### **LOTTO N° 2**

**Sezione n.1: Incendio e garanzie accessorie**

**Sezione n.2: Furto e garanzie accessorie**



**S.B.A. BROKER S.R.L - Corso Italia, 135 -95127 – CATANIA**

**Tel. 095/372615 - Fax 095/371903**

Iscrizione R.U.I. n° B000160637

e-mail: [info@sbabroker.it](mailto:info@sbabroker.it) Sito Internet: [www.sbabroker.it](http://www.sbabroker.it)



## COMUNE DI MISTERBIANCO

### CAPITOLATO SPECIALE

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto, essendo parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Il Comune di Misterbianco dà avviso che i rapporti scaturenti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione saranno intrattenuti dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria con la Società SBA Broker Srl., Broker del Comune di Misterbianco.

Il Comune di Misterbianco pagherà i premi al Broker il quale provvederà ai successivi adempimenti.

Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa con spese per bolli, registrazione e diritti di segreteria a carico della Compagnia aggiudicataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

CONTRAENTE: il Comune di Misterbianco, soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO: il soggetto nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione;

BROKER: chi esercita l'attività professionale di cui alla legge 792/84 così come modificata dal D. Lgs n. 209/2005;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso;

CONTENUTO: il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell'Azienda, pertinenti all'attività dichiarata;

FABBRICATO: l'intera costruzione edile o la parte di essa e tutte le opere murarie e di finitura, compresi:

- fissi ed infissi
- opere di fondazione od interrate
- impianti idrici , igienici e sanitari
- impianti elettrici fissi
- impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria
- ascensori, montacarichi , scale mobili
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, dipinti murali, mosaici
- statue, colonne, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico
- tettoie , passaggi coperti e simili migliorie
- cabine dislocate nel territorio di pertinenza del Contraente ove la Polizia Municipale svolge parte della propria attività

Qualora l'assicurazione si riferisca ad una porzione di fabbricato, la definizione comprende la quota relativa alla proprietà comune del fabbricato.

**CONTENUTO:**

- a) mobili, attrezzature, arredamento, macchinari, apparecchiature elettroniche e per ufficio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti di prevenzione e di allarme, archivi, registri, fotografie, documenti, cancelleria, migliorie ed opere addizionali
- b) merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, scarti e ritagli di lavorazione scorte in genere e relativi imballaggi, prodotti semilavorati e finiti, supporti – il tutto comprensivo di imposte di fabbricazione e diritti doganali
- c) monete, biglietti di banca, marche da bollo, titoli di credito o di pegno

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**FRANCHIGIA:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**SCOPERTO:** la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**COSE:** sia gli oggetti che gli animali;

**DANNO CORPORALE:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

**DANNI MATERIALI:** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

**MASSIMALE PER SINISTRO:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

**ANNUALITA' ASSICURATIVA:** il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione;

**FURTO:** impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri;

**INCENDIO:** combustione al di fuori del proprio focolare con sviluppo di fiamma;

**SCOPPIO:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

**IMPLOSIONE :** repentino dirompersi o deformarsi di contenitori stagni per mancanza di pressione interna;

**RAPINA:** sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa;

**ASSICURAZIONE A VALORE INTERO:** forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'eventuale applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile;

**REGOLA PROPORZIONALE:** se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta, a meno che non vi sia diversa pattuizione;

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO:** Insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, di sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia;

**PANNELLO:** Più moduli assemblati in una struttura comune;

**UNITA' MINIMA:** Struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa, o mobile ad uno o due gradi di libertà;

**INVERTER:** dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata;

**kWp Kilowatt picco:** la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali;

**BOS (Bilance of system):** il complesso dei sistemi ausiliari a di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e del trasferimento dell'energia;

## SEZIONE N. 1

### INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

#### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

##### **Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.

##### **Art. 2) Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

##### **Art. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento e/o della comunicazione da parte del Broker dell'avvenuto incasso, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti, ferma restando la piena efficacia della copertura assicurativa. Si precisa che qualora il Contraente non effettui il pagamento entro l'ultimo termine di 60 giorni dalla data di decorrenza e/o scadenza, il Broker, a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma e si impegna ad effettuare il relativo pagamento alla Società.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

Si precisa che è in facoltà dell'Ente Contraente procedere al pagamento del premio in rate semestrali e sarà cura del medesimo Ente comunicare tale forma di pagamento all'atto dell'aggiudicazione.

##### **Art. 4) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

##### **Art. 5) Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, ed in particolare nel caso in cui il Contraente assumerà la gestione di servizi diversi da quelli noti al momento della nascita della polizza.

Non rientra in questa ipotesi la naturale estensione della copertura prevista dalla presente polizza, in quanto la Compagnia concorderà con il Contraente, riscontrato l'aggravamento, l'eventuale sovrappremio.

Nel caso in cui la Compagnia si avvalsesse della facoltà di recesso prevista dall'art. 1898 del c.c., la stessa si intenderà riferita all'intero lotto e non alla singola copertura cui l'aggravamento si riferisce.

**Art. 6) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7) Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Contraente e al Broker .

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare – entro 60 giorni - al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso, ed il recesso si intenderà riferito all'intero lotto e non al singolo contratto.

**Art. 8) Anticipo indennizzi**

Il Contraente ha diritto di richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50 % del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore a € 50.000,00= (eurocinquantamila/00).

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 600.000,00= (euroseicentomila/00), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

**Art. 9) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, la società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) L'Assicurato/Contraente non sia in grado, per qualunque motivo di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) Alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge ed un atto di cessione.

**Art. 10) Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c., salvo che il Contraente non eserciti tale diritto.

**Art. 11) Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia di sinistro scritta e circostanziata, indirizzata alla Società tramite il Broker, nel termine di 20 giorni dal momento in cui il Comune ne e' venuto a conoscenza.

In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da un telegramma. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese saranno a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c.

**Art.12) Obblighi in caso di sinistro**

Fermo quanto disposto all'art.11) – Denuncia di sinistro, il Contraente deve altresì

- a) fare una dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo , entro 5 giorni successivi, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione unitamente ad ogni altra

documentazione attinente il sinistro deve essere trasmessa al Broker che provvederà agli adempimenti conseguenti;

- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla perizia definitiva e sempre che non siano insorte contestazioni fra le parti;
- c) fornire dettagliato inventario dei beni distrutti o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore ;
- d) mettere a disposizione della Società la necessaria documentazione

Si conviene altresì che, in caso di sinistro che colpisca parzialmente gli enti assicurati, le operazioni peritali dovranno essere svolte in modo tale da ridurre al minimo le eventuali sospensioni o interruzioni d'attività sia nel tempo che nello spazio.

#### **Art. 13) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Nell'ipotesi di variazione delle imposte di legge riferite al premio assicurativo, la Compagnia è obbligata a comunicare con lettera raccomandata le variazioni intervenute.

#### **Art. 14) Foro Competente**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di territorialmente competente con la sede del Contraente.

#### **Art. 15) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

#### **Art. 16) Rischi assicurati**

La Società risarcisce tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati indicati in polizza, anche se di proprietà di terzi, agli impianti, alle attrezzature ed alle merci da:

- a) Incendio
- b) Fulmine
- c) Esplosione, scoppio non causato da ordigni esplosivi, implosione
- d) Caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, nonché caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti, e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti e oggetti orbitanti in genere
- e) Urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente
- f) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni
- g) Fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti improvvisi e accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento coperto dalla presente polizza, che ha colpito le cose assicurate od altri enti, anche di terzi, posti nell'ambito di 20 metri
- h) Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica
- i) Guasti arrecati per ordine delle Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la presente polizza
- j) Fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere a seguito di guasti o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio dei fabbricati assicurati incluso il colaggio da impianti automatici di estinzione. Sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00= ( euroduecentocinquanta/00) per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro di € 25.000,00 = ( euroventicinquemila/00) e per anno assicurativo di € 50.000,00=( eurocinquantamila/00)

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza di € 50.000,00= ( eurocinquantamila/00) per sinistro e per anno. Franchigia di € 1.000,00= ( euromille/00) per ogni sinistro

k) Furto di fissi ed infissi, anche in occasione di eventi socio politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, con un limite di risarcimento di € 5.000,00 (eurocinquemila/00) per sinistro e di € 25.000,00= ( euroventicinquemila/00) per anno assicurativo

l) Rottura delle lastre – La Società risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani d'uso comune del fabbricato, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza.

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione, al momento del sinistro, delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del c.c..

Il limite dell'indennizzo per sinistro e per anno è di € 25.000,00= ( euroventicinquemila/00) con una franchigia di € 500,00( eurocinquecento/00) ed un limite di risarcimento per lastra di € 5.000,00 ( eurocinquemila/00).

m) Fenomeno elettrico – La Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato assicurato, compresi i danni ai citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art.1907 del c.c..

La franchigia per ogni sinistro è di € 750,00= ( eurosettecentocinquanta/00) con il limite di indennizzo di € 25.000,00= ( euroventicinquemila/00) per sinistro e per anno assicurativo

n) Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, terrorismo e sabotaggio.

La Società assicura i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati:

1) da incendio, esplosione, scoppio;

2) da tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi, verificatesi in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Sono compresi altresì i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi. Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00=( eurodueemilacinquecento/00).

In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro somma superiore al 75 % delle somme assicurate per fabbricato e contenuto.

Sono comunque esclusi i danni:

(a) da deterioramento o imbrattamento di muri esterni;

(b) da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

- o) Eventi atmosferici – La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Compagnia, relativamente alla lettera o) Eventi atmosferici, non risponde dei danni:

1. Verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2. Causati da:
  - Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua, naturali od artificiali;
  - Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
  - Gelo, sovraccarico di neve;
  - Cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
3. subiti da:
  - Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - Recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
  - Enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
  - Serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
  - Lastre di cemento, amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La franchigia a carico dell'Assicurato per ogni sinistro è di € 1.500,00=(euomillecinquecento/00) e in nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro somma superiore al 50 % delle somme assicurate per fabbricato e contenuto. Il massimo risarcimento complessivo per evento viene stabilito in € 2.500.000,00 = (euroduemilionicinquecentomila/00) per Fabbricati e di € 1.500.000,00 = (eurounmilionequinquecentomila/00) per Contenuto.

- p) La Società risponde dei danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento .

La Società non risponde dei danni:

- (a) Causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- (b) Causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno;
- (c) Subiti da enti mobili all'aperto.

La franchigia prevista per ogni sinistro è di € 5.000,00=( eurocinquemila/00).

In nessun caso la Compagnia pagherà, per ogni singolo sinistro, somma superiore al 50% delle



somme assicurate per fabbricato e contenuto. Il massimo risarcimento complessivo per evento viene stabilito in € 2.500.000,00 = (eurodue milionecinquecento/00) per Fabbricati e di € 1.500.000,00 = (euroun milioneecinquecento/00) per Contenuto.

- q) Spese di demolizione, sgombero, trasloco – La Società risarcisce le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, presso il più vicino luogo di scarico autorizzato, i residui del sinistro

Il risarcimento delle spese fatte a tale titolo si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Il limite di indennizzo per ogni sinistro è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza

- r) Mancato godimento dei locali – La Società risarcisce il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di un anno
- s) Perdita delle pigioni – La Società risarcisce la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro, con il limite di un anno
- t) Colpa grave – La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente polizza causati con colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere per legge
- u) Rimpiazzo del combustibile – La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
- v) Relativamente agli immobili condotti in locazione dal Contraente, l'assicurazione copre i rischi di cui per legge è chiamato a rispondere il locatore
- w) Vicinanze pericolose- L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dei fabbricati assicurati esistono cose e/o condizioni di aggravamento del rischio

#### **Art. 17) Esclusioni**

Sono esclusi i danni, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con gli eventi sotto elencati:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione, nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione, per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b) Verificatisi in occasione di esplosione o di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) Causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) Causati da eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, frane e smottamenti;
- e) Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) Alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
- g) Alle autovetture ed ai veicoli in genere del Contraente;

h) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto eventualmente derogato negli specifici paragrafi.

#### **Art. 18) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente copertura è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 19) Onorari dei periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia, con il massimo di € 30.000,00=( euro trentamila/00) per annualità assicurativa ed il limite di € 15.000,00 ( euro quindicimila/00) per sinistro.

#### **Art. 20) Onorari Architetti – Ingegneri – Consulenti**

La Società, sino alla concorrenza di € 30.000,00=( euro trentamila/00) per annualità assicurativa ed il limite di € 15.000,00= ( euro quindicimila/00) per sinistro, risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **Art. 21) Enti e somme assicurate**

A) Le garanzie tutte sono prestate per le seguenti ubicazioni:

##### **Elenco beni immobili**

1.	Misterbianco centro	- Edificio scolastico Via A. Gramsci	€	3.116.000,00
	Compreso Impianto Fotovoltaico		€	100.000,00
2.	Misterbianco centro	- Edificio scolastico Via S. Nicolò	€	323.000,00
3.	Misterbianco centro	- Edificio scolastico Via Garibaldi	€	1.934.000,00
4.	Misterbianco centro	- Edificio scolastico Via Barone Zona Toscano	€	3.072.000,00
5.	Misterbianco centro	- Edificio scolastico Via dei Mulini ex-Macello	€	538.000,00
6.	Misterbianco centro	- Asilo nido Via S. Antonio Abate	€	296.000,00
7.	Misterbianco centro	- Scuola Materna Via dei Vespri	€	33.000,00
8.	Misterbianco centro	- Palestra comunale Via dei Vespri	€	323.000,00
9.	Misterbianco centro	- Palazzo comunale Via S. Antonio Abate	€	1.719.000,00
10.	Misterbianco centro	- Edificio ex Ospizio adibito a Biblioteca	€	967.000,00
11.	Misterbianco centro	- Palazzo del Senato sito in Via Municipio	€	2.041.000,00
12.	Misterbianco centro	- Edificio ex Casa dell'Acqua sito in Piazza Mazzini	€	215.000,00
13.	Misterbianco centro	- Edificio Via Cairoli	€	80.600,00
14.	Misterbianco centro	- Autoparco comunale Via Garibaldi	€	967.000,00
15.	Misterbianco centro	- Alloggio custode Cimitero	€	107.500,00
16.	Misterbianco centro	- Camera mortuaria Cimitero	€	188.000,00

17. Misterbianco centro	- Edificio servizi Piazza Mercato	€ 97.000,00
18. Misterbianco centro	- Strutture collettive polivalenti Via S. Rocco Vecchio	€ 1.450.000,00
19. Misterbianco centro	- Complesso immobiliare (ex Mo.Vi.Car)	€ 1.558.000,00
20. Misterbianco centro	- Edificio servizi attrezzature sportive Via S. Rocco Vecchio	€ 1.182.000,00
21. Misterbianco centro	- Sede X° Settore – Via Palestro ang. Piazza Dante	€ 380.000,00
22. Misterbianco centro	- Centro Sociale – Via Cairoli ang. Via Sciuto	€ 236.000,00
23. Misterbianco centro	- Centro diurno anziani – Via Cairoli,107	€ 460.000,00
24. Misterbianco centro	- Centro incontro anziani – Via B. Buoizzi,6	€ 90.000,00
25. Misterbianco centro	- Centro diurno anziani – Via Kennedy,102	€ 214.000,00
26. Misterbianco centro	- Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5	€ 536.000,00
27. Misterbianco centro	- Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5	€ 268.000,00
28. Misterbianco centro	- Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5	€ 270.000,00
29. Misterbianco centro	- UPLMO – Via Roma ang. Via Fermi	€ 960.000,00
30. Misterbianco	- Uffici Servizio Sociale Via Madonna del Rosario,13	€ 1.074.000,00
31. Misterbianco	- Centro Anziani Via Kennedy,100	€ 214.000,00
32. Misterbianco	- Centro Anziani Via Partigiani D'Italia	€ 960.000,00
33. Misterbianco	- Ludoteca (Scuola Pitagora)- Via F.lli Cervi,3	€ 90.000,00
34. Misterbianco	- Centro Giovanile – Via Cairoli, 156	€ 236.000,00
35. Misterbianco	- Via Pier Santi Mattarella n° 7 P. 3°	€ 150.000,00
36. Belsito	- Edificio scolastico Via Portella della Ginestra	€ 1.128.000,00
37. Montepalma	- Edificio scolastico Via Modena	€ 2.525.000,00
38. Montepalma	- Centro Anziani Via Pisa 20	€ 260.000,00
39. Lineri	- Edificio scolastico Via Lenin	€ 779.000,00
40. Lineri	- Edificio scolastico Via F. de Roberto	€ 3.760.000,00
41. Lineri	- Centro diurno anziani	€ 967.000,00
42. Lineri	- Edificio servizi Piazza Mercato	€ 97.000,00
43. Lineri	- Centro Polifunzionale Via G. Li Causi	€ 1.150.000,00
44. Serra	- Edificio scolastico Via Puglia	€ 2.632.000,00
	Compreso Impianto Fotovoltaico	€ 100.000,00
45. Serra	- Impianto sportivo “ T. La Piana “	€ 537.500,00
46. Belpasso	- Pozzo sito in C.da Sorrentino	€ 50.000,00
47. Misterbianco	- Ufficio Tributi Via A. Gramsci, 2	€ 500.000,00
48. Misterbianco	- Area comunale raccolta rifiuti Via Garibaldi	€ 100.000,00
49. Misterbianco	- Edificio scolastico (I.C.S. “Pitagora”) Via F.lli Cervi	€ 4.000.000,00
	Compreso Impianto Fotovoltaico	€ 100.000,00
50. Misterbianco	- Edificio scolastico Via Ferrara ang. Via Taormina	€ 1.166.000,00
51. Belsito	- Centro di aggregazione sociale	€ 1.100.000,00
52. Belsito	- Centro Anziani Via Dei Gerani, 12	€ 210.000,00
53. Serra- Poggio Lupo	- Centro di aggregazione sociale	€ 1.200.000,00
54. Serra	- Centro Anziani Via Etna, 186	€ 276.000,00
55. Lineri	- Centro di aggregazione sociale	€ 1.150.000,00

56. Misterbianco	- Museo della Civiltà Contadina – C.da Milicia	€	366.000,00
57. Belsito	- Edificio servizi Piazza Mercato	€	90.000,00
58. Belsito	- Sc. Elementari e Delegaz -Via Belsito, 15	€	440.000,00
59. Misterbianco frazione	- Scuola Media – Via Etna,198	€	590.000,00
60. Misterbianco frazione	- Biblioteca Montepalma – Via Napoli, 58	€	180.000,00
61. Misterbianco frazione	- Scuola Materna – Via Galermo, 197/A	€	346.000,00
62. Misterbianco frazione	- Centro diurno anziani – Via Pisa , 30	€	260.000,00

**Totale beni immobili** € **52.504.600,00**

**Elenco Piazze, Aree a verde, Parchi gioco**

63. Misterbianco centro	- Piazza Mercato ( con parco giochi )	€	54.000,00
64. Misterbianco centro	- Parco giochi Piazza Dante	€	27.000,00
65. Misterbianco centro	- Parco giochi Via Archimede ang. Via A. Musco	€	27.000,00
66. Misterbianco centro	- Villa comunale Poggio Croce e Parco Urbano	€	27.000,00
67. Misterbianco centro	- Piazza “ Antico Misterbianco “	€	54.000,00
68. Misterbianco centro	- Piazza Via Garibaldi ang. Via delle Terme	€	54.000,00
69. Misterbianco centro	- Piazza Mazzini	€	54.000,00
70. Misterbianco centro	- Piazza Giovanni XXIII	€	54.000,00
71. Piano Tavola	- Parco giochi	€	27.000,00
72. Belsito	- Parco giochi Via Portella della Ginestra (scuola)	€	27.000,00
73. Montepalma	- Parco giochi Via Modena ( scuola)	€	27.000,00
74. Montepalma	- Piazza Via Ferrara ang.Via Bologna (con parco giochi)	€	54.000,00
75. Montepalma	- Piazza Via Milano angolo Via Firenze	€	54.000,00
76. Montepalma	- Aiuola spartitraffico in Via Milano	€	5.500,00
77. Lineri	- Piazza E. Berlinguer ( con attrezzatura giochi)	€	54.000,00
78. Lineri	- Piazza Mercato ( con attrezzatura giochi)	€	54.000,00
79. Lineri	- Parco giochi Via Brancati	€	27.000,00
80. Lineri	- Area a verde attrezzata Via Nobel	€	27.000,00
81. Serra	- Parco giochi Via Lombardia	€	27.000,00
82. Serra	- Area a verde attrezzata Via E. Romagna	€	27.000,00
83. Serra	- Parco giochi str. S. Giovanni Galermo ( Scuola Materna)	€	27.000,00
84. Serra	- Area attrezzata in Via Sardegna	€	27.000,00
85. Lineri	- Area attrezzata a verde -parco giochi Via Borsellino / Corso Martiri/ Via Fani	€	60.000,00
86. Belsito	- Area attrezzata a verde – parco giochi Via della Zagara	€	60.000,00

87. Serra	- Area attrezzata a verde – parco giochi Piazza Motta	€	60.000,00
88. Misterbianco	- Piazza Vittime dei Bombardamenti 1943 Area attrezzata adibita anche a parcheggio	€	60.000,00
89. Misterbianco	- Piazza Parcheggio Area attrezzata a verde – parco giochi	€	60.000,00
<b>Totale Piazze, aree a verde, parchi gioco</b>			----- € 1.115.500,00
<b>Totale complessivo</b>			€ 53.620.100,00

Si prende atto che pur considerando gli enti assicurati quelli di cui al presente elenco, devono intendersi automaticamente assicurati tutti gli immobili acquisiti durante il corso dell'annualità assicurativa. Per l'inizio della garanzia si farà riferimento agli atti ufficiali. Ai beni così assicurati si attribuirà il valore di € 1000,00 ( euromille/00) per m.q. di superficie coperta – salvo diversa e preventiva comunicazione. Per il pagamento del relativo premio si farà riferimento a quanto previsto all'art. 22 – adeguamento premio.

Si specifica che nell'ambito degli enti assicurati si intendono assicurate anche tutte le cabine poste nel territorio di pertinenza del Comune ed adibite a ricovero Vigili Urbani.

Si precisa che, con riferimento all'art. 16 punto v) che precede, gli immobili sopra indicati si intendono assicurati anche per conto di chi spetta, mentre per i fabbricati condotti in locazione, l'Assicurato è tenuto indenne per i rischi di cui per legge è chiamato a rispondere.

**B) Contenuto in genere nelle sopraindicate ubicazioni, anche all'aperto nell'ambito delle singole aree, per € 4.000.000,00= ( euroquattromilioni/00)**

Il capitale indicato di € 4.000.000,00 ( euroquattromilioni/00) intende il valore massimo preesistente del contenuto nelle diverse ubicazioni e comunque la Società non pagherà per ogni sinistro somma superiore a € 1.000.000,00=( eurounmilione/00) per ciascuna ubicazione. Si specifica che nell'ambito degli enti assicurati si intendono assicurate anche tutte le cabine poste nel territorio di pertinenza del Comune ed adibite a ricovero Vigili Urbani.

**C) Enti all'aperto:** La garanzia si intende prestata anche per attrezzature e/o impianti riposti in aree del Contraente anche all'aperto ed ovunque lo stesso abbia necessità di riporle. Le attrezzature e/o gli impianti si intendono assicurati anche se dovessero essere riposte presso stabilimenti e/o depositi di terzi, fiere, esposizioni, anche all'aperto.

Ai fini dell'efficacia della garanzia "enti all'aperto", è necessario che le caratteristiche delle attrezzature e/o impianti siano compatibili con la permanenza all'aperto.

La garanzia "enti all'aperto" è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art. 1907 del C.C.

Si precisa che ove il sinistro che colpisca enti all'aperto sia imputabile ad eventi sociopolitici ( con esclusione degli atti di terrorismo e/o sabotaggio) o ad eventi atmosferici, il risarcimento sarà effettuato con una franchigia di € 5.000,00 ( eurocinquemila/00) ed un massimo risarcimento per sinistro di € 50.000,00 ( eurocinquantamila/00)

**Ricorso terzi** come da clausola che segue fino a € 2.500.000,00= ( eurodue milioncinquecento/00)  
Il massimale di € 2.500.000,00=( eurodue milioncinquecento/00) è riferito a ciascuna ubicazione, intendendosi comunque come limite massimo di risarcimento per evento e per anno assicurativo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'indennizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette ubicazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua e/o dell'aria.

Comunque non è considerato terzo il Comune Contraente.

I dati su riportati devono essere intesi quali elementi per il calcolo del premio e della relativa offerta economica.

#### **Art. 22) Adeguamento premio**

Il Comune di Misterbianco si riserva la possibilità di adeguare i valori degli enti assicurati e da assicurare, durante il periodo di vigenza dei contratti di assicurazione, alle stesse condizioni generali di aggiudicazione. I nuovi enti dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione saranno altresì assicurati in via automatica alle stesse condizioni generali di aggiudicazione e comunque con le modalità di cui all'art. 21.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa e comunque entro 120 giorni, l'Assicurato provvederà a comunicare l'elenco delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'annualità trascorsa, nonché al pagamento del relativo premio entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte della Società del premio di regolazione da corrispondere .

Ove l'Assicurato non avrà provveduto alla comunicazione delle variazioni intervenute ed al relativo pagamento, è fatto obbligo alla Compagnia Assicuratrice assegnare un ulteriore termine di 30 giorni per richiedere l'elenco degli eventuali nuovi beni acquisiti.

In ogni caso l'inadempimento di cui sopra da parte dell'Assicurato non sospende le garanzie assicurative, fermo il diritto della Compagnia ad incassare il relativo premio.

#### **Art. 23) Deroga alla regola proporzionale**

Qualora risulti che i valori di uno o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della regola proporzionale di cui sopra, per quelle partite il cui valore stimato, risulti non superiore al 20% della rispettiva somma assicurata

Qualora la differenza sia invece superiore, la proporzione sarà applicata solo per la misura eccedente tale 20%.

**Art. 24) Operatività della garanzia**

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura con precisazione che sono compresi i danni occorsi anche durante le eventuali ristrutturazioni.

**Art. 25) Buona fede e manutenzione**

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme che precedono, è stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente, di una circostanza che aggravi il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione.

**Art. 26) Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo**

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per attrezzature e macchine elettroniche, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per il rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità al netto dei degni d'uso per i fabbricati ed in base al valore commerciale che attrezzature e macchine elettroniche avevano al momento del sinistro, come se l'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva, calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) i supplementi di indennità per ogni partita saranno:
  - (a) pari all'intero ammontare, qualora la somma assicurata sia uguale o superiore al rispettivo valore a nuovo;
  - (b) ridotti in proporzione, qualora la somma assicurata sia inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore commerciale al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione del valore a nuovo;
  - (c) nulli se la somma assicurata risulta uguale o inferiore al valore commerciale al momento del sinistro;
- 3) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

- 4) l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, attrezzature, arredamento e macchine elettroniche di reparti in stato di attività.

**Art. 27) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, derivanti da eventuali discordanze tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari ed estensioni di garanzia della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

**Art. 28) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere però alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà tra le parti, fatto salvo il rimborso per l'assicurato di quanto previsto al precedente articolo 19 (onorario periti).

**Art. 29) Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla presente polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.28);
- 4) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità al disposto dell'art. 28).

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, lasciando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



**Art. 30) Porzioni di fabbricati**

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà comune.

**Art. 31) Limite dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 32) Controversie**

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune di Misterbianco la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker incaricato non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

**Art. 33) Emissione della polizza assicurativa**

Il Broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazione le polizze assicurative.

Il presente capitolato speciale d'appalto prevale su qualsiasi altra condizione generale e particolare di polizza, senza alcuna possibilità di deroga.

Ogni polizza dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante oppure dal Procuratore della stessa e per il Comune di Misterbianco dal Legale rappresentante.

Il presente capitolato speciale d'appalto dovrà essere firmato in ogni sua parte.

**Art. 34) Decorrenza e durata del contratto**

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Comune comunicherà l'inizio della copertura assicurativa ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza tacita proroga.

Fermo quanto sopra e' facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata di almeno quattro mesi, il corrispettivo sarà pari al rateo di premio determinato in base alla tariffa annua del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. Il premio dell'eventuale proroga verrà corrisposto con le medesime modalità previste dal presente capitolato.

**Art.35) Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SBA Broker Srl (in seguito detta più semplicemente Broker) il ruolo di cui alla ex legge n. 792/84 così come modificata dal D. Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'assicurato è tenuto a fare alla società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- di riconoscere validità, ed inopponibilità, a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dall'Assicurato al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del

premio , in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti dal primo comma del medesimo articolo;

- che per le somme incassate il Broker provvederà alla loro rendicontazione , trattenendo dal premio imponibile la propria remunerazione nella misura pari al 15% , secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori , e/o comunque secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto dell'Assicurato dal Broker.

## **SEZIONE N. 2**

### **FURTO E GARANZIE ACCESORIE**

#### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

**CONTRAENTE:** il Comune di Misterbianco, soggetto che stipula l'assicurazione;

**ASSICURATO:** il soggetto nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;

**SOCIETA':** l'Impresa di Assicurazione;

**BROKER:** chi esercita l'attività professionale di cui alla legge 792/84 così come modificata dal D. Lgs n. 209/2005;

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**FRANCHIGIA:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**SCOPERTO:** la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO:** Insieme di pannelli fotovoltaici opportunamente collegati in serie o in parallelo, di sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia;

**PANNELLO:** Più moduli assemblati in una struttura comune;

**UNITA' MINIMA:** Struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa, o mobile ad uno o due gradi di libertà;

**INVERTER:** dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata;

**kWp Kilowatt picco:** la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali;

**BOS (Balance of system):** il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e del trasferimento dell'energia;

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2) Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento e/o della comunicazione da parte del Broker dell'avvenuto incasso, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti, ferma restando la piena efficacia della copertura assicurativa. Si precisa che qualora il Contraente non effettui il pagamento entro l'ultimo termine di 60 giorni dalla data di decorrenza e/o scadenza, il Broker, a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma e si impegna ad effettuare il relativo pagamento alla Società.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

Si precisa che è in facoltà dell'Ente Contraente procedere al pagamento del premio in rate semestrali e sarà cura del medesimo Ente comunicare tale forma di pagamento all'atto dell'aggiudicazione.

### **Art. 4) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5) Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, ed in particolare nel caso in cui il Contraente assumerà la gestione di servizi diversi da quelli noti al momento della nascita della polizza.

Non rientra in questa ipotesi la naturale estensione della garanzia prevista dalla presente polizza e resta inteso che la Compagnia concorderà con il Contraente, riscontrato l'aggravamento, l'eventuale sovrappremio.

Nel caso in cui la Compagnia si avvallesse della facoltà di recesso prevista dall'art. 1898 del c.c., lo stesso si intenderà riferito all'intero lotto e non alla singola copertura cui l'aggravamento si riferisce.

**Art. 6) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7) Facoltà di recesso in caso di sinistro.**

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso, ed il recesso si intenderà riferito all'intero lotto e non al singolo contratto.

Con riferimento alla facoltà di disdetta a seguito di sinistro, qualsiasi disdetta notificata dalla Compagnia si intenderà valida per l'intero lotto aggiudicato.

**Art. 8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Nell'ipotesi di variazione delle imposte di legge riferite al premio assicurativo, la Compagnia è obbligata a comunicare con lettera raccomandata le variazioni intervenute.

**Art. 9) Foro Competente**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

**Art. 10) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) l'Assicurato/Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge ed un atto di cessione;

**Art. 11) Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c..

**Art. 12) Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata, indirizzata alla Società tramite il Broker, nel termine di 15 giorni dal momento in cui il Comune Contraente ne è venuto a conoscenza. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da un telegramma. L'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese saranno a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

**Art.13) Obblighi in caso di sinistro**

Fermo quanto disposto all'art.12) – Denuncia di sinistro, il Contraente deve altresì

- a) fare una dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo , entro 5 giorni successivi, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione unitamente ad ogni altra documentazione attinente il sinistro deve essere trasmessa al Broker che provvederà agli adempimenti conseguenti;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla perizia definitiva e sempre che non siano insorte contestazioni fra le parti;
- c) fornire dettagliato inventario dei beni distrutti o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore ;

- d) mettere a disposizione della Società la necessaria documentazione

Si conviene altresì che, in caso di sinistro che colpisca parzialmente gli enti assicurati, le operazioni peritali dovranno essere svolte in modo tale da ridurre al minimo le eventuali sospensioni o interruzioni d'attività sia nel tempo che nello spazio.

**Art. 14) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 15) Rischi assicurati**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto consumato o tentato delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Si prende atto che nelle ipotesi di inosservanza dei mezzi di protezione il sinistro sarà comunque indennizzabile ma con un'applicazione di uno scoperto del 20 per cento sulle somme liquidate a termine di polizza.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono inoltre compresi nella garanzia:

- a) I furti commessi:
  - attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso (per laboratori non artigiano e stabilimenti, questa garanzia vale limitatamente ai periodi di sospensione del lavoro verificatesi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture, purché efficacemente chiusi, rimangono protetti da solo vetro fisso);
  - con rottura di vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.
- b) I furti perpetrati con uso fraudolento di chiavi vere, dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità competente, della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, alle ore 24 del settimo giorno successivo, purché il furto di dette chiavi avvenga fuori dai locali contemplati dalla polizza ed il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi, al di fuori delle ore di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- c) Il furto, così come definito in polizza, commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente, o a causa di colpa grave degli stessi, sempreché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, né della sorveglianza interna dei locali stessi;

- d) Gli atti vandalici commessi dai ladri al contenuto in occasione di furto o rapina consumati o tentati, con il limite di risarcimento di € 20.000,00=( euroventimila/00) per sinistro;
- e) I guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, con il limite di risarcimento di € 20000,00=( euromillecinquecento/00) per sinistro;
- f) Il furto e la rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti nei locali, anche se iniziata all'esterno.
- g) Danni ai valori: sono equiparati ai danni da rapina i danni e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi a terzi dovuti per legge in caso di ritrovamento della refurtiva;
- h) I danni subiti per denaro, carte valori e titoli di credito in genere, a causa di:
  - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata al trasporto dei valori;
  - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
  - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
  - rapina;
 commessi sull'Assicurato, sui suoi dipendenti e/o collaboratori di fiducia autorizzati al trasporto dei valori mentre, al di fuori dei locali dell'esercizio, detengono i valori stessi durante il loro trasporto. Sono esclusi da questa copertura gli accompagnatori di viaggio.

#### **Art. 16) Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 17) Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
- b) Agevolati dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato/Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone di cui per legge il Contraente deve rispondere.
- c) ad autovetture e veicoli in genere dell'Assicurato

**Art. 18) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente copertura è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 19) Onorari dei periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle presenti condizioni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500,00=( euroduecinquecento/00) per annualità assicurativa.

**Art. 20) Onorari Architetti – Ingegneri – Consulenti**

La Società, sino alla concorrenza di € 10.000,00=( eurodiecimila/00) per annualità assicurativa, risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

**Art. 21) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi un disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere però alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà tra le parti, fatto salvo il rimborso per l'assicurato di quanto previsto al precedente articolo 18 (onorario periti).

**Art. 22) Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;



3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, lasciando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 23) Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di eventuali pregiudizi.

#### **Art. 24) Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate in essere.

#### **Art. 25) Buona fede e manutenzione**

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme che precedono, è stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente, di una circostanza che aggravi il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione.

#### **Art. 26) Limite dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 27) Primo rischio assoluto**

In deroga all'art. 1907 del c.c., la Società rinuncia a ridurre l'indennizzo qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore degli enti assicurati.

**Art. 28) Enti assicurati e somme assicurate**

Le somme assicurate si intendono operanti in ciascuna delle sotto indicate ubicazioni

**Elenco beni immobili**

1. Misterbianco centro -Edificio scolastico Via A. Gramsci  
Edificio dotato di Impianto Fotovoltaico
2. Misterbianco centro - Edificio scolastico Via S. Nicolò
3. Misterbianco centro - Edificio scolastico Via Garibaldi
4. Misterbianco centro - Edificio scolastico Via Barone Zona Toscano
5. Misterbianco centro - Edificio scolastico Via dei Mulini (ex-Macello)
6. Misterbianco centro - Asilo nido Via S. Antonio Abate
7. Misterbianco centro - Scuola Materna Via dei Vespri
8. Misterbianco centro - Palestra comunale Via dei Vespri
9. Misterbianco centro - Palazzo comunale Via S. Antonio Abate
10. Misterbianco centro - Edificio ex Ospizio adibito a Biblioteca
11. Misterbianco centro - Palazzo del Senato sito in Via Municipio
12. Misterbianco centro - Edificio ex Casa dell'Acqua sito in Piazza Mazzini
13. Misterbianco centro - Edificio Via Cairoli
14. Misterbianco centro - Autoparco comunale Via Garibaldi
15. Misterbianco centro - Alloggio custode Cimitero
16. Misterbianco centro - Camera mortuaria Cimitero
17. Misterbianco centro - Edificio servizi Piazza Mercato
18. Misterbianco centro - Strutture collettive polivalenti Via S. Rocco Vecchio
19. Misterbianco centro - Complesso immobiliare (ex Mo.Vi.Car)
20. Misterbianco centro - Edificio servizi attrezzature sportive Via S. Rocco Vecchio
21. Misterbianco centro - Sede X° Settore – Via Palestro ang. Piazza Dante
22. Misterbianco centro - Centro Sociale – Via Cairoli ang. Via Sciuto
23. Misterbianco centro - Centro diurno anziani – Via Cairoli,107
24. Misterbianco centro - Centro incontro anziani – Via B. Buozi,6
25. Misterbianco centro - Centro diurno anziani – Via Kennedy,102
26. Misterbianco centro - Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5
27. Misterbianco centro - Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5
28. Misterbianco centro - Servizi Sociali – Via Madonna del Rosario,5
29. Misterbianco centro - UPLMO – Via Roma ang. Via Fermi
30. Misterbianco - Uffici Servizio Sociale Via M. Del Rosario, 13
31. Misterbianco - Centro Anziani Via Kennedy, 100
32. Misterbianco - Centro Anziani Via Partigiani D'Italia
33. Misterbianco - Ludoteca “Scuola Pitagora” – Via F.lli Cervi, 3
34. Misterbianco - Centro Giovanile - Via Cairoli, 156
35. Misterbianco - Via Pier Santi Mattarella, 7 P. 3°
36. Belsito - Edificio scolastico Via Portella della Ginestra
37. Montepalma - Edificio scolastico Via Modena
38. Montepalma - Centro Anziani Via Pisa, 20
39. Lineri - Edificio scolastico Via Lenin
40. Lineri - Edificio scolastico Via F. de Roberto
41. Lineri - Centro diurno anziani
42. Lineri - Edificio servizi Piazza Mercato
43. Lineri - Centro Polifunzionale Via G. Li Causi

44. Serra - Edificio scolastico Via Puglia  
Edificio dotato di Impianto Fotovoltaico
45. Serra - Impianto sportivo “ T. La Piana “
46. Belpasso - Pozzo sito in C.da Sorrentino
47. Misterbianco - Ufficio Tributi Via A. Gramsci, 2
48. Misterbianco - Area comunale raccolta rifiuti Via Garibaldi
49. Misterbianco - Edificio scolastico (I.C.S. “Pitagora”) Via F.lli Cervi  
Edificio dotato di Impianto Fotovoltaico
50. Misterbianco - Edificio scolastico Via Ferrara ang. Via Taormina
51. Belsito - Centro di aggregazione sociale
52. Belsito - Centro Anziani Via Dei Gerani, 12
53. Serra- Poggio Lupo - Centro di aggregazione sociale
54. Serra - Centro Anziani Via Etna, 186
55. Lineri - Centro di aggregazione sociale
56. Misterbianco - Museo della Civiltà Contadina – C.da Milicia
57. Belsito - Edificio servizi Piazza Mercato
58. Belsito - Sc. Elementari e Delegaz -Via Belsito, 15
59. Misterbianco frazione - Scuola Media – Via Etna,198
60. Misterbianco frazione - Biblioteca Montepalma – Via Napoli, 58
61. Misterbianco frazione - Scuola Materna – Via Galermo, 197/A
62. Misterbianco frazione - Centro diurno anziani – Via Pisa , 30

#### **Elenco Piazze, Aree a verde, Parchi gioco**

63. Misterbianco centro - Piazza Mercato ( con parco giochi )
64. Misterbianco centro - Parco giochi Piazza Dante
65. Misterbianco centro - Parco giochi Via Archimede angolo Via A. Musco
66. Misterbianco centro - Villa comunale Poggio Croce e Parco Urbano
67. Misterbianco centro - Piazza “ Antico Misterbianco “
68. Misterbianco centro - Piazza Via Garibaldi angolo Via delle Terme
69. Misterbianco centro - Piazza Mazzini
70. Misterbianco centro - Piazza Giovanni XXIII
71. Piano Tavola - Parco giochi
72. Belsito - Parco giochi Via Portella della Ginestra (scuola)
73. Montepalma - Parco giochi Via Modena ( scuola)
74. Montepalma - Piazza Via Ferrara angolo Via Bologna ( con parco giochi)
75. Montepalma - Piazza Via Milano angolo Via Firenze
76. Montepalma - Aiuola spartitraffico in Via Milano
77. Lineri - Piazza E. Berlinguer ( con attrezzatura giochi)
78. Lineri - Piazza Mercato ( con attrezzatura giochi)
79. Lineri - Parco giochi Via Brancati
80. Lineri - Area a verde attrezzata Via Nobel
81. Serra - Parco giochi Via Lombardia
82. Serra - Area a verde attrezzata Via E. Romagna
83. Serra - Parco giochi str. S. Giovanni Galermo ( Scuola Materna)
84. Serra - Area attrezzata in Via Sardegna
85. Lineri - Area attrezzata a verde -parco giochi  
Via Borsellino / Corso Martiri/ Via Fani
86. Belsito - Area attrezzata a verde – parco giochi  
Via della Zagara

87	Serra	- Area attrezzata a verde – parco giochi Piazza Motta
88	Misterbianco	- Piazza Vittime dei Bombardamenti 1943 Area attrezzata adibita anche a parcheggio
89	Misterbianco	- Piazza Parcheggio Area attrezzata a verde - parco giochi

e comunque rappresentano il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per evento e per anno assicurativo.

Con riferimento all'art.24 che precede "Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro" il capitale assicurato si intende automaticamente ripristinato nell'ammontare iniziale con l'obbligo da parte del Contraente di corrispondere il relativo premio aggiuntivo proporzionale dovuto a presentazione del relativo documento contrattuale che la Società provvederà ad emettere ed a notificare all'Assicurato/Contraente e/o al Broker.

#### **Somme assicurate a P.R.A. per evento e per anno assicurativo**

- (a) Contenuto in genere fino ad  
**€ 50.000,00= ( eurocinquantamila/00)**
- (b) Monete, biglietti di banca, marche da bollo titoli di credito o di pegno, etc. fino ad  
**€ 25.000,00 (euroventicinquemila/00)**
- (c) Archivi, documenti, disegni, registri, fotografie etc. fino ad  
**€ 15.000,00 (euroquindicimila/00)**
- (d) Oggetti d'arte (intendendosi quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, cose aventi valore artistico o storico) fino ad  
**€ 50.000,00 (eurocinquantamila/00)**
- (e) Portavalori fino ad  
**€ 15.000,00 (euroquindicimila/00)**
- (f) Impianti fotovoltaici di cui alle ubicazioni sopra indicate  
**€ 60.000,00 (eurosessantamila)**

#### **Franchigie e/o scoperti**

Ove non diversamente contrattualizzato, la Società applicherà per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza, le seguenti franchigie e/o scoperti:

- Per a) Contenuto in genere franchigia € 250,00 (euroduecentocinquanta/00)
- Per b) Monete, biglietti di banca etc... franchigia € 250,00 (euroduecentocinquanta/00)
- Per c) Archivi, documenti etc.... franchigia € 150,00 (eurocentocinquanta/00)
- Per d) Oggetti d'arte Scoperto 20% con il minimo di € 500,00 ed il limite di risarcimento per singolo oggetto di € 25.000,00 (euroventicinquemila/00)

- Per e) Portavalori Scoperto 20% con il minimo di € 250,00  
(euroduecentocinquanta/00)
- Per garanzia rapina Scoperto 10% con il minimo di € 250,00  
(euroduecentocinquanta/00)

**Art. 29) Adeguamento premio**

Il Comune di Misterbianco si riserva la possibilità di adeguare i valori degli enti assicurati e da assicurare, durante il periodo di vigenza dei contratti di assicurazione, alle stesse condizioni generali di aggiudicazione. I nuovi enti dei quali entrerà in possesso, durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione saranno altresì assicurati in via automatica alle stesse condizioni generali di aggiudicazione. Per l'inizio della garanzia si farà riferimento agli atti ufficiali.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa e comunque entro 120 giorni, l'Assicurato provvederà a comunicare l'elenco delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'annualità trascorsa, nonché al pagamento del relativo premio entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte della Società del premio di regolazione da corrispondere.

Ove l'Assicurato non avrà provveduto alla comunicazione delle variazioni intervenute ed al relativo pagamento, è fatto obbligo alla Compagnia Assicuratrice assegnare un ulteriore termine di 30 giorni per richiedere l'elenco degli eventuali nuovi beni acquisiti.

In ogni caso l'inadempimento di cui sopra da parte dell'Assicurato non sospende le garanzie assicurative, fermo il diritto della Compagnia ad incassare il relativo premio.

**Art. 30) Comunicazione sinistri**

La Compagnia è tenuta a comunicare trimestralmente al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, al numero dei sinistri liquidati, con il relativo importo per ciascun sinistro, ed il numero dei sinistri riservati, con il relativo importo per ciascun sinistro

**Art. 31) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le Condizioni Generali e Particolari ed Estensioni di garanzia della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

**Art. 32) Emissione della polizza assicurativa**

Il Broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazione le polizze assicurative.

Il presente capitolato speciale d'appalto prevale su qualsiasi altra condizione generale e particolare di polizza, senza alcuna possibilità di deroga.

Ogni polizza dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante oppure dal Procuratore della stessa e per il Comune di Misterbianco dal Legale rappresentante.

Il presente capitolato speciale d'appalto dovrà essere firmato in ogni sua parte.

**Art. 33) Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Misterbianco e la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker, in ordine all'esecuzione del contratto, esclusa l'applicazione delle penali e dello scioglimento del contratto, essa verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello territorialmente competente con la sede dell'Assicurato/Contraente.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune di Misterbianco e la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker incaricato non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

**Art. 34) Decorrenza e durata del contratto**

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Comune comunicherà l'inizio della copertura assicurativa ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza tacita proroga.

Fermo quanto sopra è facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società la proroga temporanea del contratto per la durata di almeno quattro mesi, il corrispettivo sarà pari al rateo di premio determinato in base alla tariffa annua del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. Il premio dell'eventuale proroga verrà corrisposto con le medesime modalità previste dal presente capitolato.

**Art.35) Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SBA Broker Srl (in seguito detta più semplicemente Broker) il ruolo di cui alla ex legge n. 792/84 così come modificata dal D. Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l'assicurato è tenuto a fare alla società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- di riconoscere validità, ed inopponibilità, a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dall'Assicurato al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti dal primo comma del medesimo articolo;
- che per le somme incassate il Broker provvederà alla loro rendicontazione, trattenendo dal premio imponibile la propria remunerazione nella misura pari al 15%, secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, e/o comunque secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto dell'Assicurato dal Broker.

## COMUNE DI MISTERBIANCO

Offerta per la gara del giorno \_\_\_\_\_

**Allegato A = Lotto n.2**

**Sezione n. 1 – Incendio e garanzie accessorie**

<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso annuo lordo pro mille riferito a:</b>
- Fabbricato           € 53.620.100,00	.....
- Contenuto           € 4.000.000,00	.....
- R. Terzi             € 2.500.000,00	.....

**Totale annuo lordo sezione 1 – ( cifre) € .....**

**--( lettere) Euro .....**

**Sezione n. 2 – Furto e garanzie accessorie**

<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso annuo lordo pro mille riferito a:</b>
- a) Contenuto           € 50.000,00	.....
- b) Monete.....       € 25.000,00	.....
- c) Archivi.....       € 15.000,00	.....
- d) Oggetti d'arte       € 50.000,00	.....
- e) Portavalori         € 15.000,00	.....
- f) Impianti fotovoltaici € 60.000,00	.....

**Totale annuo lordo sezione 2 – ( cifre) € .....**

**--( lettere) Euro .....**

Totale annuo lordo Sezione 1 + Sezione 2 =( cifre) €.....

(lettere) Euro.....

Totale complessivo dell'offerta **triennale** =( cifre) €.....

(lettere) Euro.....

Percentuale di ribasso su base annua (cifre) .....

(lettere).....

Timbro e firma della Società

Luogo e data

-----

-----